



NOTA N. 89

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 RELATIVO AL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE E IL REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 CHE STABILISCE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 ([COM\(2016\) 815](#))

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004		
NUMERO ATTO	COM(2016) 815		
NUMERO PROCEDURA	2016/0397 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	13/12/2016		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	09/03/2017		
ASSEGNATO IL	17/01/2017		
COMM.NE DI MERITO	11 ^a	Parere motivato entro	02/03/2017
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	23/02/2017
OGGETTO	Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri in materia di: prestazioni per l'assistenza di lungo periodo; prestazioni di disoccupazione; prestazioni familiari; accesso dei cittadini economicamente inattivi a determinate prestazioni sociali.		
BASE GIURIDICA	Articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per		

l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori". Questi interventi sono funzionali alla creazione di un sistema che "consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri".

Si evidenzia che il paragrafo 2 dell'articolo 48 prevede una procedura eccezionale di ricorso al Consiglio europeo, attivabile qualora uno Stato membro ritenga che un progetto di atto legislativo leda aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria o perché ne alteri l'equilibrio finanziario. Si può allora chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione, determinando la sospensione della procedura legislativa. In caso di inazione del Consiglio europeo o di richiesta alla Commissione di presentare una nuova proposta, l'atto originario si considera come non adottato. La sospensione ha invece termine se il Consiglio europeo rinvia il progetto al Consiglio dell'Unione.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione europea ha dichiarato il documento in esame conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in virtù del fatto che il coordinamento in materia di sicurezza sociale si applica a situazioni transfrontaliere, su cui nessuno Stato membro è in grado di incidere da solo;

valore aggiunto per l'Unione in termini di esercizio della libera circolazione delle persone, che può essere ostacolata dal mancato coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I cittadini sarebbero, infatti, meno propensi a spostarsi se da ciò derivasse la perdita dei diritti di sicurezza sociale già acquisiti.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta è dichiarata congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

I) CONTESTO NORMATIVO

Il [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#)¹ assicura il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione al fine di proteggere i diritti delle persone che si spostano all'interno dell'UE. Detta i seguenti **principi generali**:

- 1) **non discriminazione sulla base della nazionalità** (articolo 4). Si specifica che "le persone alle quali si applica il presente regolamento"² godono delle stesse prestazioni e sono

¹Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Per una valutazione della sua attuazione, si rinvia alla Nota del Parlamento europeo "[Coordination of social security appraisals](#)".

sogette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato";

- 2) **assimilazione di prestazioni**, redditi, fatti o avvenimenti di cui si sia beneficiato o che si siano verificati in altri Stati membri (articolo 5);
- 3) **totalizzazione** dei periodi: i periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza svolti presso uno Stato membro sono riconosciuti anche negli altri gli Stati membri (articolo 6);
- 4) **esportabilità**: "le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice" (articolo 7);
- 5) **divieto di cumulo delle prestazioni** (articolo 10);
- 6) **unicità della legislazione nazionale applicabile** (articolo 11, par. 1).

L'articolo 3 identifica l'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento, ambito ripreso nel titolo III, che dedica un Capitolo ad ognuna delle seguenti **tipologie di prestazioni**: malattia, maternità e paternità assimilate (Capitolo 1, articoli 17 - 35); infortuni sul lavoro e malattie professionali (Capitolo 2, articoli 36 - 41); morte (Capitolo 3, articoli 42 - 43); invalidità (Capitolo 4, articoli 44 - 49); vecchiaia e ai superstiti (Capitolo 5, articoli 50 - 60); disoccupazione (Capitolo 6, articoli 61 - 65-*bis*); prepensionamento (Capitolo 7, articolo 66); familiari (Capitolo 8, articoli 67 - 69); speciali in denaro di carattere non contributivo (Capitolo 9, articolo 70).

Il Titolo IV (articoli 71 - 75) disciplina la **Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale** e il Comitato consultivo³.

Gli **undici Allegati** contengono voci specifiche per Paese che riflettono le differenze tra i sistemi nazionali degli Stati membri.

Le modalità concrete di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 sono state definite con regolamento (CE) n. 987/2009⁴ che ha integrato, chiarito ed aggiornato alcune disposizioni riguardanti, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile e le varie tipologie di prestazioni. Ha anche apportato adeguamenti tecnici ai riferimenti alla legislazione nazionale negli Allegati.

II) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

²L'articolo 2 specifica che il regolamento "si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti".

³La prima (articolo 71) è composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, eventualmente assistito da consiglieri tecnici, con la partecipazione consultiva di un rappresentante della Commissione in funzione consultiva. Ha, tra gli altri, il compito di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione delle disposizioni del regolamento, di promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi, promuovere la collaborazione tra gli Stati membri e di presentare alla Commissione europea proposte in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Il Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (articolo 75) è composto da un rappresentante del Governo, uno dei sindacati dei lavoratori ed uno per le associazioni di categoria per ogni Stato membro. Esamina questioni generali o di principio e i problemi sollevati dall'applicazione delle disposizioni dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; formula pareri alla Commissione amministrativa e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni in materia; svolge un ruolo particolare nello scambio di informazioni.

⁴Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Si evidenzia preliminarmente che la proposta in esame - come anche il regolamento (CE) n. 883/2004 che essa intende modificare - non incide sui sistemi di sicurezza sociale nazionali, le caratteristiche dei quali restano di competenza degli Stati membri. Questi ultimi determinano quindi le prestazioni erogate, le condizioni di ammissibilità, le modalità di calcolo e l'entità dei contributi da versare.

Lasciando sussistere regimi nazionali distinti, la proposta in esame ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi, con l'intento di rispondere all'esigenza di ulteriore ammodernamento di alcuni aspetti specifici della disciplina, agevolando ulteriormente l'esercizio dei diritti dei cittadini, garantendo la chiarezza del diritto assieme ad una equa distribuzione degli oneri finanziari tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti.

L'articolo 1 della proposta illustra le modifiche ipotizzate al regolamento (CE) n. 883/2004; l'articolo 2 invece è dedicato alla revisione del regolamento (CE) n. 987/2009.

1) Modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004

1.a) Accesso alle prestazioni sociali dei cittadini economicamente inattivi

Viene innanzitutto proposta la modifica del già citato articolo 4, che pone il **principio di non discriminazione** in base alla nazionalità. Viene infatti inserito un paragrafo 2, il quale autorizza gli Stati membri a circoscrivere l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale - oltre che ai "cittadini mobili in cerca di lavoro" (il cui diritto di soggiorno deriva dall'applicazione dell'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁵) - a coloro che, economicamente inattivi, soggiornano legalmente ai sensi della [direttiva 2004/38/CE](#)⁶. La limitazione prospettata dalla novella appare compatibile con la recente giurisprudenza in materia della Corte di giustizia europea⁷. In ogni caso - specifica il paragrafo 5-*quater* delle Premesse, quale introdotto dall'atto in esame - **"nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare i diritti fondamentali** sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2) e il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35)".

La Commissione europea stima che i cittadini mobili economicamente non attivi ammontano a 3,7 milioni.

1.b) Prestazioni di assistenza di lungo periodo

Le prestazioni di assistenza di lungo periodo non sono finora state incluse esplicitamente nel campo di applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 883/2004, essendo considerate più genericamente come "prestazioni di malattia". Secondo la Commissione europea, tale circostanza ha contribuito a determinare incertezza giuridica sia per le persone sia per le istituzioni. E' stato

⁵ L'articolo 45 del TFUE recita, in via generale: "La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata".

⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

⁷ La Corte di giustizia ha avuto modo di precisare (causa [C-333-13](#)) che "uno Stato membro deve (...) avere la possibilità (...) di negare la concessione di prestazioni sociali a cittadini dell'Unione economicamente inattivi che esercitino la libertà di circolazione con l'unico fine di ottenere il beneficio dell'aiuto sociale di un altro Stato membro pur non disponendo delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno" (par. 78). Ne consegue che "nulla osta a che la concessione di tali prestazioni a cittadini dell'Unione economicamente inattivi sia subordinata al requisito che essi soddisfino le condizioni per disporre di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante ai sensi della direttiva 2004/38" (par. 83). Si vedano anche le sentenze relative alle Cause [C-140/12](#) e [C-308/14](#).

segnalato, inoltre, il rischio, da un lato, di non poter godere di alcuna prestazione, ma, dall'altro, anche di attribuzione di benefici doppi.

Per disciplinare questa nuova fattispecie, si propone di introdurre un nuovo Capitolo 1-*bis* (articoli da 35-*bis* a 35-*quater*) nel Titolo III, rubricato appunto "Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo".

La definizione di "prestazione di assistenza di lungo periodo" è fornita dalla nuova lettera v-*ter*) dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004: "qualsiasi prestazione in natura, in denaro o una combinazione di entrambe per persone che, nell'arco di un periodo di tempo prolungato, per motivi di anzianità, disabilità, malattia o infermità, necessitano di ampia assistenza da parte di una o più persone per svolgere le attività quotidiane essenziali, anche per sostenere la loro autonomia personale". Vi sono comprese le prestazioni concesse alla persona o in favore della persona che fornisce tale assistenza. La concreta individuazione delle singole prestazioni, tramite la redazione di un "elenco dettagliato", è rimessa alla Commissione amministrativa (articolo 35-*bis*, par. 2).

Si stabilisce l'applicabilità - *mutatis mutandis* - di gran parte delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 sulle prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate (articolo 35-*bis*, par. 1, e 35-*quater*, par. 1). Una norma specifica vieta il cumulo delle prestazioni da parte di più Stati membri (articolo 35-*ter*).

La Commissione europea cita stime in base alle quali circa 80.000 cittadini mobili avrebbero diritto a prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

1.c) Prestazioni di disoccupazione

La Commissione europea riporta che le principali problematiche, in materia di prestazioni di disoccupazione, derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 derivano: dalle divergenze, da parte degli Stati membri, nell'applicazione delle regole di totalizzazione; dal numero esiguo di persone che esportano le proprie prestazioni; dal trattamento non uniforme delle persone disoccupate che risiedono in uno Stato diverso da quello in cui hanno lavorato in precedenza; dalle norme insoddisfacenti in materia di rimborso.

La novella cerca di assicurare un'**applicazione uniforme delle regole di totalizzazione** ai fini delle prestazioni di disoccupazione, tra l'altro tramite le seguenti modifiche:

- 1) l'articolo 61 viene modificato nel senso di esigere un periodo minimo di tre mesi di assicurazione nello Stato membro di ultima occupazione, per avere diritto alla totalizzazione dei periodi precedenti;
- 2) l'articolo 64-*bis* specifica che nel caso in cui il suddetto requisito sia soddisfatto solo in uno Stato membro alla cui legislazione il disoccupato era sottoposto in precedenza, quest'ultimo diventa competente per l'erogazione delle prestazioni;
- 3) per i soggetti titolari di prestazioni di disoccupazione che si rechino in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, viene prolungato il periodo in cui le prestazioni sono mantenute (esportazione delle prestazioni di disoccupazione, articolo 64); si intende, in tal modo, ampliare le opportunità e la tutela per i titolari di prestazioni di disoccupazione che si rechino in un altro Stato membro.

Il nuovo testo dell'articolo 65 è dedicato ai **lavoratori transfrontalieri**: questi percepiranno le prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro in cui abbiano svolto l'ultima attività, a condizione che vi abbiano lavorato per un periodo di almeno dodici mesi. In caso contrario, la responsabilità è trasferita allo Stato membro di residenza.

Secondo le statistiche citate dalla Commissione europea, 23 Stati membri hanno segnalato un totale di 25.000 casi di totalizzazione. Sono stati inoltre registrati circa 27.300 casi di persone che

esportano le proprie prestazioni di disoccupazione in un altro Stato membro. Il totale dei lavoratori transfrontalieri disoccupati è stimato intorno ai 91.700 l'anno.

1.d) Prestazioni familiari

Il nuovo articolo 68-ter reca "Disposizioni speciali per le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli". Il paragrafo 11 delle Premesse al documento in esame specifica preliminarmente che tali prestazioni sono concepite per soddisfare le esigenze individuali e personali del genitore, compensandone la perdita di reddito o retribuzione durante il periodo dedicato (anziché al conseguimento di redditi per le spese della famiglia) all'educazione di un figlio. Proprio in virtù della loro natura di diritto individuale e personale, esse sono - recita l'articolo 68-ter - "concesse esclusivamente alla persona soggetta alla legislazione dello Stato membro competente e non vi è alcun diritto derivato a tali prestazioni per i suoi familiari"; si consente, inoltre, che uno Stato membro riconosca la prestazione in esame per intero (anziché *pro quota*) anche in presenza di cumulo dei diritti in più Stati membri.

La Commissione europea evidenzia che la novella consentirebbe agli Stati membri che incoraggino attivamente la condivisione delle responsabilità genitoriali di rimuovere potenziali disincentivi finanziari, i quali altrimenti avrebbero luogo nell'ipotesi in cui entrambi i genitori usufruiscano del congedo parentale nello stesso periodo.

1.e) Allegati

L'[Allegato](#) del COM(2016) 815 dispone alcune modifiche agli Allegati I, II, III, IV, X e XI del regolamento n. 883/2004 e dispone l'aggiunta dei seguenti due testi:

- 1) Allegato XII: prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro erogabili dagli Stati membri;
- 2) Allegato XIII: prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli.

Di questi ultimi due nuovi Allegati è riportato solamente il titolo: il loro contenuto è infatti oggetto di delega alla Commissione europea, secondo la procedura descritta nel successivo paragrafo 1.f).

1.f) Atti delegati

L'atto in esame propone la novella dell'articolo 88 del regolamento (CE) n. 883/2004, delegando la Commissione europea - previa richiesta della Commissione amministrativa - all'adozione di atti delegati per la modifica periodica degli Allegati. La delega è riferita agli Allegati sia del regolamento (CE) n. 883/2004 sia del regolamento di applicazione.

Ai sensi dell'articolo 88-bis la **delega** sarebbe conferita a **tempo indeterminato** dalla data di entrata in vigore dell'atto in esame. Sarebbe finalizzata a modificare gli Allegati, specifici per Paese, relativi a: anticipi sugli assegni alimentari, assegni speciali di nascita o di adozione (Allegato I); disposizioni di Convenzioni di sicurezza sociale mantenute in vigore tra gli Stati membri (Allegato II); restrizioni del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura (Allegato III); diritti supplementari per i pensionati che tornano nello Stato membro competente (Allegato IV); prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (Allegato X); modalità particolari di applicazione delle legislazioni degli Stati membri (Allegato XI).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, "un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere".

Il contenuto delle deleghe proposte non sembra presentare elementi di criticità, essendo esse limitate ad una funzione meramente ricognitiva e riassuntiva della legislazione degli Stati membri e dei loro obblighi internazionali. Per contro, la durata a tempo indeterminato della delega configura un'**indeterminatezza temporale** che sin dal 2010 la 14^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (Politiche dell'Unione europea) ha ritenuto incongruente con il disposto letterale del TFUE. Si ricorda, ad esempio, la risoluzione [Doc XVIII, n. 66](#), della XVI Legislatura: "il conferimento di una delega senza scadenza temporale o non adeguatamente circostanziata configura un vizio di legittimità dell'atto che, oltre ad essere eccezionale con le modalità previste dai Trattati, costituisce un vulnus alle prerogative dei Parlamenti nazionali. A questi ultimi spetta infatti, nelle materie di competenza concorrente, vigilare sulla migliore allocazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione il potere di legiferare in settori, per quanto non essenziali, oggetto di competenza concorrente, priva altresì a tempo indeterminato i Parlamenti nazionali di parte delle loro prerogative, non potendo essi più svolgere alcuna verifica sull'operato della Commissione e alcuna valutazione sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa"⁸.

Si ricorda, tuttavia, che nella Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, allegata all'[Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"](#) del 12 maggio 2016, è stabilito che "L'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato" (paragrafo IV, 16). **Resta aperta la questione se un accordo tra le istituzioni comunitarie possa, ed in che misura, modificare il dettato del TFUE.**

2) Modifiche al regolamento (CE) n. 987/2009

In estrema sintesi, le modifiche al regolamento di applicazione sono finalizzate a adattare il testo del regolamento (CE) n. 987/2009 alle modifiche che l'articolo 1 del documento in esame propone di apportare al regolamento (CE) n. 883/2004. Contiene altresì norme per impedire frodi o errori, per garantire cooperazione ed assistenza reciproca tra istituzioni nonché la tutela dei dati personali degli individui.

Si tratta di proposte di modifica aventi natura tecnico-amministrativa, relative tra l'altro a: il rimborso del costo di esami medici; il calcolo dei costi medi annuali per le prestazioni di malattia; l'introduzione di misure volte a individuare più facilmente frodi o errori nell'applicazione dei regolamenti; procedure per il recupero delle prestazioni di sicurezza sociale corrisposte indebitamente.

Alla Commissione viene inoltre attribuito il potere di adottare atti di esecuzione per definire una strategia uniforme per il rilascio, il formato, il contenuto ed il ritiro di un **documento portatile che attesta la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare** (nuovo articolo 20-bis, documento A1).

Ai sensi del TFUE le competenze di esecuzione sono accordate alla Commissione "allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione" (art. 291, par. 2). Le regole ed i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabilite dal [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#)⁹. Questo prevede che "Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di

⁸Per una ricostruzione più dettagliata dei rapporti tra Senato della Repubblica e Commissione europea in merito agli atti delegati, si rinvia alla [Scheda di valutazione n. 49/2013](#), curata nel luglio 2013 dall'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Senato della Repubblica.

⁹Regolamento (UE) N. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione " (punto n. 6 delle Premesse). Le modalità di funzionamento dei Comitati i è disciplinata dagli articoli 4-11 del regolamento medesimo.

III) PROSPETTIVE NEGOZIALI

Il fatto che le istituzioni europee, nella [Dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell'UE](#), abbiano auspicato l'approvazione dell'iniziativa sul coordinamento dei sistemi di sicurezza entro il 2017 lascia prevedere un *iter* di approvazione celere¹⁰. La Presidenza maltese nel proprio [Programma nazionale](#) comunica l'intenzione di avviare le discussioni sul relativo Dossier.

V) ITER PRESSO GLI ALTRI PARLAMENTI NAZIONALI DELL'UNIONE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

I servizi della Commissione europea hanno curato una valutazione d'impatto molto voluminosa, disponibile in lingua inglese (documento [SWD\(2016\) 460](#)). Si tratta di un documento in sei tomi, ciascuno dei quali composto di centinaia di pagine.

Una sintesi è stata predisposta anche in lingua italiana ([SWD\(2016\) 461](#)).

Al momento della redazione della presente scheda, il COM(2016) 815 è all'esame di otto Camere parlamentari nazionali (Senato della Repubblica ceca, Parlamenti danese e finlandese, *Bundesrat* e *Bundestag* tedeschi, *Seimas* della Repubblica lituana, Senato romeno, Parlamento svedese), nessuno dei quali ha sinora segnalato elementi di criticità. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito [IPEX](#).

7 febbraio 2017

A cura di Laura Lo Prato

¹⁰La Dichiarazione congiunta è un testo concordato tra i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione il 13 dicembre 2016 che espone gli obiettivi generali e le priorità per il 2017 e individua le proposte che meritano di essere trattate in via prioritaria nell'iter legislativo.